

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO - ROMA**

Ricorre il **dott. Antonio Orlando**, nato a Salerno, il 15/06/1986, c.f.: RLN NTN 86H15 H703 K, residente in San Mauro Cilento (SA) alla via Ratto, n. 22, rappresentato e difeso dall'**avv. Nicola Pepe** (c.f. PPE NCL 86 R 15 A 717 I), con studio in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58 assieme al quale elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo p.e.c.: **dott.nicolapepe@pec.it** iscritto nel Reginde e comunicato all'Ordine degli Avvocati di Salerno, nonché domicilio fisico presso lo studio sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58 (fax 089.229655), con dichiarazione che tutte le notificazioni e comunicazioni potranno essere effettuate al predetto domicilio digitale eletto (dott.nicolapepe@pec.it), giusta procura speciale apposta su foglio separato, congiunto e da intendersi in calce al presente atto (all.1)

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica**, in persona del legale rapp. p.t.;
- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Formez PA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del rappresentante legale p.t.;
- **Commissione esaminatrice** di cui alla delibera n. 3 della Commissione Ripam del 12 aprile 2023 del concorso pubblico per il reclutamento di 18 conservatori (Codice 03) da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili, in persona del rappresentante legale p.t.;

tutti domiciliati presso il difensore *ex lege* Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12 (C.F. 80224030587 – PEC da registro P.P.A.A.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

nonché nei confronti del seguente controinteressato

- **avv. Federico Di Lorenzo**, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata *federico.dilorenzo@pec.it*, pubblicato sul sito InfoCamere - INI PEC (indice nazionale indirizzi PEC)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.

- 1) dell'esito della valutazione della prova scritta effettuata dal ricorrente in data 05.06.2023, presso la sede della Nuova Fiera di Roma, in Roma, alla via Portuense n. 1645, conosciuto mediante accesso all'area personale del Portale concorsi smart Formez in data 15.06.2023, relativa a n. 18 unità del profilo professionale di conservatore (Codice 03), da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - Ministero della Giustizia;
- 2) del provvedimento di esclusione e non ammissione alla prova orale ove adottato dalla Commissione Giudicatrice, conseguente al mancato superamento della suddetta prova scritta in ragione dell'attribuito punteggio di 20,25/30 in quanto inferiore al punteggio minimo di ammissione alla prova orale pari a punti 21/30 ove e in quanto adottati e mai resi noti, di estremi sconosciuti;
- 3) ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova di cui al precedente punto n. 1;
- 4) ove e per quanto occorra, della determinazione, laddove adottata, con la quale sono state approvate le domande di esame della prova *de qua* e le relative risposte;
- 5) ove e per quanto occorra, del decreto del 13.01.2023, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;
- 6) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio che gli spetta

e per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

delle resistenti Pubbliche Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, ad emettere gli atti e i provvedimenti di correzione e assegnazione del punteggio complessivo e, per l'effetto, a consentire al ricorrente di poter sostenere la successiva prova orale nei termini e nelle modalità richiesti in ossequio alla "*lex specialis*" e, comunque, a provvedere, entro il termine stabilito dall'Ecc.mo T.a.r., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio.

FATTO

- 1) Con Delibera del 13.01.2023, la Commissione RIPAM, acronimo di Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di un contingente di complessive n. 791

unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza del CCNL funzioni centrali.

I posti messi a bando sono stati suddivisi nel seguente modo: **n. 360 funzionari della professionalità pedagogica (Codice 01)** da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, **n. 413 funzionari della professionalità di servizio sociale (Codice 02)** da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e **n. 18 conservatori (Codice 03)** da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili.

- 2) L'art. 3 della delibera ha stabilito che la selezione dei vincitori sarebbe avvenuta a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale articolata nello svolgimento di una prova selettiva scritta, di una prova selettiva orale e della valutazione dei titoli, ognuna delle quali poste in relazione di propedeuticità l'una rispetto alle altre, in modo che solo il superamento della prova selettiva scritta consente di partecipare alla successiva prova orale e solo il superamento della prova orale consente di accedere alla fase della valutazione dei titoli e dunque al termine dell'iter concorsuale coincidente con la redazione di una graduatoria di merito da parte della Commissione esaminatrice.
- 3) **Per quanto di specifico interesse del presente ricorso, la prova scritta è** consistita nella sottoposizione al candidato di numero 40 domande, ciascuna delle quali recante numero tre risposte a scelta multipla, di cui una sola corretta, il cui superamento richiede il conseguimento della valutazione minima di 21/30.
- 4) Per il profilo professionale di conservatore (Codice 03) i quaranta quesiti sono stati suddivisi in tre parti omogenee per argomenti: una **prima parte di 25** quesiti in materia di diritto privato, diritto amministrativo, norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; una **seconda parte di 8** quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; una **terza parte di 7** quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Per la prima parte di 25 quesiti, per ciascuna risposta, il punteggio è stato attribuito nel seguente modo:

1. risposta esatta: +0,75 punti;
2. mancata risposta: 0 punti;
3. risposta errata: -0,25 punti.

Per la seconda parte di 8 quesiti, per ciascuna risposta, il punteggio è stato attribuito nel seguente modo:

1. risposta esatta: +0,75 punti;
2. mancata risposta: 0 punti;
3. risposta errata: -0,25 punti.

Per la terza parte di 7 quesiti, per ciascuna risposta, il punteggio è stato attribuito nel seguente modo:

1. risposta più efficace: +0,75 punti;
2. risposta neutra: +0,375 punti;
3. risposta meno efficace: 0 punti.

- 5) Il dott. Antonio Orlando, essendo in possesso dei requisiti e delle specifiche competenze previste per il profilo contraddistinto col codice C 3 ha depositato regolare domanda di partecipazione tramite il portale INPA, pertanto, con avviso pubblico comunicato anche a mezzo e-mail all'indirizzo fornito in fase di presentazione della candidatura (dott.avv.antonioorlando@gmail.com), veniva convocato per sostenere la prova scritta del 05.06.2023, con inizio alle ore 10:00, in Roma, presso i locali della Nuova Fiera di Roma – Via Portuense, n. 1645.

- 6) Già in fase di svolgimento della prova scritta di cui al precedente punto, la Commissione esaminatrice, su segnalazione di alcuni candidati presenti, prendeva atto dell'esistenza, tra i quiz proposti, di alcune domande incomplete o addirittura formulate in maniera erronea e di altrettante risposte ufficiali individuate quale parametro per la correzione, errate. Pertanto lo svolgimento della prova veniva disturbato ed alterato dalla presenza delle prefate domande le quali in un caso presentavano più risposte valide e nell'altro non presentavano alcuna risposta corretta. La macroscopicità dell'errore è stata tale che, il Presidente della commissione esaminatrice, in seno allo svolgimento della prova, ha riconosciuto l'erroneità di due domande e ha assicurato ai candidati che, in sede di valutazione della prova, queste sarebbero state considerate "sempre corrette", affermazione che ha trovato seguito nella valutazione pubblicata sul sito di Riquilificazione Formez.
- 7) Effettuata la prova scritta, in data 15.06.2023, il ricorrente, mediante accesso all'area riservata del Portale Formez Concorsi Smart, ha preso visione della valutazione della propria prova e ha riscontrato il conseguimento del punteggio di **20,25** e il giudizio seguente "**Prova non superata**" (doc. all. 3).

Più precisamente, il punteggio di 20,25 è stato calcolato nel seguente modo:

- 29 risposte esatte;
- 6 errate;
- 5 non date.

Dunque, tenuto conto del punteggio minimo di 21/30 richiesto dal bando di concorso in argomento, la valutazione conseguita dal dott. Antonio Orlando è risultata insufficiente ai fini del passaggio alla fase concorsuale successiva.

All'atto della consultazione della prova che, dall'apposito cloud messo a disposizione da Formez PA, consente di visionare le domande somministrate al candidato e le risposte fornite in sede di esame da questi, il dott. Antonio Orlando ha constatato che **l'insufficiente valutazione conseguita è derivata dall'erronea formulazione di una domanda e/o della risposta ufficiale appartenente alla prima parte di 25 quesiti, contraddistinta col numero 5.** Tale quesito richiedeva al candidato di rispondere alla seguente domanda: "*Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti da: a) soci e amministratori; b) amministratori; c) amministratori e sindaci*".

- 8) Pertanto, il ricorrente, resosi conto del macroscopico errore che inficia la domanda e, in ogni caso, la risposta considerata come ufficiale e valida dalla Commissione esaminatrice, come specificato in appresso al punto d) dei motivi del presente ricorso (*V. infra*), in data 06/07/2023 ha dato incarico al proprio difensore di presentare **richiesta di annullamento in autotutela** della domanda e/o della risposta considerata come ufficiale al quesito n. 5 e, per l'effetto, di procedere al **ricalcolo del punteggio** conseguito dal dott. Antonio Orlando di 21,25 e non già 20,25, con conseguente ammissione alla successiva prova orale (doc. all. 2).
- 9) Per ulteriore e definitiva dimostrazione della totale erroneità della risposta considerata come ufficiale e corretta dalla Commissione esaminatrice al quesito n. 5 e della erronea formulazione della relativa domanda, il dott. Orlando ha chiesto **parere al professore e avvocato Roberto Rosapepe, con studio in Salerno C.so Garibaldi, n. 164, nella sua qualità di titolare ordinario della cattedra di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno, nonché di coordinatore di riviste scientifiche in materia di diritto delle società e di esperto avvocato in questioni di diritto societario con un'esperienza ultra trentennale.**
- 10) Le perplessità sollevate dal dott. Orlando in merito al quesito n. 5 sono state confermate *in toto* dal Professore Roberto Rosapepe con parere del 17/07/2023 che si allega al presente ricorso e del quale si chiede l'ammissione e l'acquisizione agli atti di causa, ai fini probatori, col quale l'esperto ha chiarito: "*...i) per la società in accomandita semplice non sono previsti libri sociali obbligatori come accade invece per le società di capitali; ii) ammesso pure per assurdo il contrario od ancora che il quesito facesse riferimento alle scritture contabili, l'obbligo di tenuta*

sarebbe esclusivo degli amministratori e non dei sindaci” (doc. all 4).

- 11) Nelle more, l’istanza di annullamento in autotutela non è stata presa in considerazione o comunque non è stata riscontrata da Formez PA, pertanto, considerato l’interesse concreto ed attuale del ricorrente a proseguire nell’iter concorsuale come è suo diritto, atteso il conseguimento del punteggio utile all’ammissione alla prova orale, sebbene erroneamente non riconosciuto dalla Commissione esaminatrice, il dott. Orlando presenta ricorso per i seguenti
- 12)

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT 1 E 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 97 COST. - ART. 1 D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - ART 6 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 13.01.2023) AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO E IN OGNI CASO ERRONEITÀ RISPETTO ALLA RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE - ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

- a) *Ut supra* rappresentato, il procedimento concorsuale cui ha partecipato il dott. Orlando si sostanzia nello svolgimento di una prova scritta propedeutica alla successiva prova orale e alla valutazione dei titoli. La prova scritta, svolta il 5 giugno 2023, è consistita, come previsto dal bando di concorso, nella somministrazione ai candidati di 40 domande, a ciascuna delle quali la Commissione esaminatrice ha fornito tre possibili risposte, delle quali solo una considerata corretta secondo la modalità delle risposte a risposta multipla.
- b) Il punteggio in relazione alla prima parte delle domande previste, che è di precipuo interesse del presente ricorso, è così attribuito:
- + 0,75 punti per ciascuna risposta esatta;
 - - 0,25 punti per ciascuna risposta sbagliata;
 - 0 punti per ogni risposta non espressa ovvero qualora siano state marcate due o più opzioni.
- c) L’esame a risposta multipla rappresenta una tipologia di esame ambigua per sua natura, inquanto il candidato è posto dinanzi a quesiti le cui alternative di risposta proposte potrebbero apparire, ad una prima lettura della domanda, tutte corrette.

Lo scopo di tali test è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte potenzialmente corrette, non si lascia trarre in inganno e seleziona l’unica alternativa corretta, quella ritenuta la risposta ufficiale dalla Commissione esaminatrice.

Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria, ha avuto modo di chiarire in plurime occasioni che:” *Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell’ arco di un’ora), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio indoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell’osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale regionale – all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente, una volta posta la domanda, l’individuazione del*

contenuto coerente ed esatto della risposta” (Cfr Consiglio di Stato, Sentenza n. 7984/2019; Sentenze del TAR Lazio, nn. 7346/2021; 7392/2018, 7095/2018 e 5288/2018).

Dunque, le risposte fornite al quesito e la domanda sottoposta al candidato in sede di esame possono avere una formulazione capziosa ma, tra esse, **vi deve essere almeno una soluzione selezionabile univocamente corretta dal punto di vista tecnico-scientifico** “ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta”(Cfr. Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Nel caso di specie, di certo per **il quesito n. 5** in appresso riportato, non si discute soltanto di capziosità della domande e delle relative opzioni di risposta fornite dalla Commissione esaminatrice in sede di prova concorsuale scritta, bensì, **come meglio specificato al seguente punto d), di erroneità della risposta considerata come ufficiale e attributiva del punteggio +0,75 da detta Commissione, ovvero della erronea formulazione della domanda in relazione alle alternative di risposta fornite, in totale dispregio del principio del buon andamento della PA di cui all’art. 97 Cost. che ha dato luogo ad un vizio di illegittimità della prova concorsuale per eccesso di potere, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di codesto TAR Lazio in altri casi analoghi:** “...Non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost;” (Cfr. C.d.S., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); “in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Gli errori, le incongruenze e le omissioni nella formulazione delle domande hanno influito sul punteggio finale e, per l’effetto, sull’ammissione alla successiva fase concorsuale e ciò tenuto conto delle modalità di calcolo (nel caso di specie sottrazione di -0,25 punti e mancata attribuzione di 0,75 punti);

Dunque, **se correttamente individuata la risposta, ovvero correttamente formulata la domanda, la risposta fornita dal dott. Orlando gli avrebbe consentito di conseguire il punteggio di +0,75, di evitare la sottrazione di -0,25 e, per l’effetto, di superare la prova scritta con conseguente ammissione alla prova orale.**

- d) Come già rappresentato, la domanda oggetto del presente ricorso è quella contraddistinta col numero 5 all’interno del questionario sottoposto all’odierno ricorrente, la quale reca la seguente formulazione:

5 Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti: -0,25/0,75

- dai soci e dagli amministratori.
 dagli amministratori.
 dagli amministratori e dai sindaci.

Ad avviso della Commissione esaminatrice la risposta corretta sarebbe la C “dagli amministratori e dai sindaci”.

Sul punto si osserva che **la risposta ritenuta corretta dalla Commissione è in realtà errata ovvero, quantomeno, non è corretta la domanda per come è formulata** per quanto di seguito rappresentato.

- ❖ La disciplina delle società in accomandita semplice è contenuta nel libro V°, titolo V°, capo IV° “Della società in accomandita semplice” (artt. dal 2313 c.c. al 2324 c.c.) del codice civile.
- ❖ Gli articoli del libro V°, titolo V°, capo IV° non contengono una norma che individui i soggetti deputati alla tenuta dei libri sociali obbligatori per le società in accomandita semplice e questo perché i libri sociali obbligatori sono sì previsti dal codice civile, ma per le società di capitali e non già per quelle di persone, tantomeno per quelle in accomandita semplice. Per tale

ultima tipologia di società si può parlare tutt'al più di scritture contabili obbligatorie. Tale aspetto sarebbe già di per sé sufficiente a minare la legittimità del quesito sotto il profilo dell'erronea formulazione della domanda. Tuttavia, laddove si volesse ritenere che la Commissione esaminatrice abbia voluto fare riferimento col termine "libri sociali obbligatori" alle scritture contabili, la risposta selezionata come ufficiale e ritenuta dalla Commissione corretta, è totalmente errata dal punto di vista giuridico per quanto di seguito specificato.

- ❖ L'art. 2315 c.c. rubricato "Norme applicabili" prevede che: *"Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti"*.
- ❖ La disciplina delle società in nome collettivo è contenuta nel libro V°, Titolo V°, capo III° del codice civile (artt. dal 2291 c.c. al 2312 c.c.).
- ❖ L'unica disposizione contenuta nel capo III°, titolo V°, libro V° del codice civile afferente i libri sociali è rappresentata dall'art. 2302 c.c. che testualmente recita: ***"Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c."***, dunque non vi è nessun riferimento ai sindaci né potrebbe essere altrimenti desunto.
- ❖ La disposizione di cui al punto precedente trova applicazione alle società in accomandita semplice, per l'esplicito rinvio di cui all'art. 2315 c.c. e per l'identità del tipo sociale, entrambe infatti, rientrano nella categoria delle società di persone.
- ❖ Nelle società in accomandita semplice solo gli amministratori hanno l'obbligo di conservare i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2234 cc. e non anche i sindaci.
- ❖ Nelle disposizioni dettate dal legislatore per le società in accomandita semplice si distinguono solo due categorie di soggetti che partecipano alla vita della società, vale a dire i soci accomandanti e i soci accomandatari, gli unici a poter rivestire la carica di amministratori, non essendovi, invece, alcun riferimento alla figura dei sindaci o del collegio sindacale, entrambi organi obbligatori previsti dalle disposizioni dedicate alle società di capitali.
- ❖ L'erroneità della risposta ritenuta corretta dalla P.A. ovvero che i libri sociali obbligatori di una s.a.s. siano tenuti dagli amministratori e dai sindaci, inoltre, deriva dal fatto che il collegio sindacale **è obbligatorio per le società di capitali, NON per le società di persone né tantomeno per le società in accomandita semplice.**

Nelle società di capitali, infatti, al libro delle decisioni dei soci e a quello delle decisioni degli amministratori, si aggiunge anche **il libro delle decisioni del collegio sindacale** (nominato ai sensi dell'art. 2477), quest'ultimo organo a cui è attribuito il compito di supervisionare e vigilare sull'operato degli amministratori, affinché costoro svolgano le loro funzioni nel rispetto della legge e dello statuto della società detenuto dai sindaci **(in tal caso per questa forma societaria la risposta C poteva essere corretta).**

Per questo motivo ed in relazione alla forma societaria indicata ovvero la società in accomandita semplice, la risposta esatta è la "b", quella selezionata dal ricorrente, ossia "dagli amministratori" e non già la "c", ossia "dagli amministratori e dai sindaci" ritenuta corretta dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto ai precedenti punti, laddove si volesse considerare esatta la formulazione del quesito, la risposta indicata dalla Commissione esaminatrice come ufficiale e corretta è del tutto errata, quindi:

- **L'unica risposta tecnicamente e giuridicamente corretta** rispetto alla domanda contraddistinta col numero 5 è la b) ***"dagli amministratori"***;
- Il dott. Antonio Orlando ha correttamente selezionato come risposta al quesito n. 5 la risposta b) ***"dagli amministratori"*** che deve dunque ritenersi corretta;
- **il ricorrente ha, quindi, diritto all'attribuzione di 1 punto: 0,25 (per la penalità applicata) + 0,75 (per la risposta corretta).**

Le deduzioni fin qui svolte, evidenziano la non corretta formulazione della risposta (erroneamente ritenuta corretta dalla Commissione) rispetto al quesito sottoposto al candidato. Alla domanda sottoposta al candidato Orlando è ammissibile una sola risposta esatta, da ritenersi valida, ovvero quella indicata dall'odierno ricorrente (e non quella ritenuta idonea dalla Pubblica Amministrazione) e da ciò ne deriva:

- **l'erroneità del punteggio finale attribuito al ricorrente e di conseguenza l'illegittimità dell'esclusione del candidato dagli ammessi a sostenere la successiva prova orale;**
- in ogni caso, **il diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio corretto, come sopra meglio esposto al punto e), cioè quello di 21,25.**

Su tale ultimo aspetto, ovvero sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si riporta testualmente quanto statuito di recente da codesto TAR Lazio, Sez. IV°, con sentenza n. 2239/2023: *“In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dalla ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina, per effetto della risposta fondatamente contestata (comportando, tale fondatezza, l'assegnazione di 1,125) l'incremento del punteggio a 21,375 per la prova scritta.”*, alla quale si aggiungono le pronunce T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020, le quali cristallizzano due capisaldi nei contenziosi relativi all'illegittimità di quesiti con risposta multipla nelle procedure concorsuali, vale a dire, l'obbligo della Commissione esaminatrice di prevedere un'unica risposta, tra le alternative proposte, scientificamente corretta e il diritto del candidato, in caso di accertata illegittimità del quesito, alla attribuzione del punteggio correttamente ricalcolato.

Nel caso di specie risulta minata *“l'univocità del quesito e dello stesso contesto giuridico di fondo”* e **non è possibile qualificare come errata la risposta data dal ricorrente** al quesito (essendo al contrario corretta!), infatti **sono desumibili argomenti a favore della correttezza solo della risposta b**, dunque il candidato ha diritto all'attribuzione del punteggio inclusivo della risposta corretta ovvero: + **0,75, nonché al punteggio +0,25**, quest'ultimo pari al punteggio illegittimamente sottratto, assumendo, illegittimamente, da parte della Commissione, che la risposta data dall'Orlando, fosse errata.

AMMISSIONE DEL RICORRENTE ALLA FASE SUCCESSIVA DEL CONCORSO IN ESAME E, PERTANTO, ALLA PROVA ORALE IN ASSENZA DELL'ERRONEA VALUTAZIONE IN CUI E' INCORSA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

A causa della formulazione – erronea ed equivoca – della domanda e della relativa risposta, il ricorrente:

- ha conseguito solo **20,25 punti**;
- tenuto conto della soglia di sbarramento di 21/30, è stato escluso dalla partecipazione alla fase successiva della procedura (prova orale).
- Alla luce delle censure di cui sopra, il punteggio attribuito va ricalcolato;
- il punteggio corretto è certamente superiore al limite minimo di 21/30.

Muovendo da tali presupposti:

- il ricorrente ha diritto a numero **1 punto aggiuntivo**
- **il punteggio corretto è pari a 21,25.**

In conclusione:

- **risulta superato il limite minimo di 21/30;**

- **Il ricorrente è, pertanto, idoneo e ha diritto ad essere ammesso alla fase successiva della procedura.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

Il presente ricorso è diretto a contestare l'illegittimo *modus operandi* della commissione giudicatrice del concorso pubblico di che trattasi, del quale non è stato esternato l'iter decisionale che ha portato a formulare i suddetti (errati) quesiti con risposte multiple.

Né è dato intendere attraverso quali modalità siano stati approntati i testi delle domande e delle risposte integranti i quesiti.

Per tali motivazioni, è necessario conoscere puntualmente il contenuto di tutti i documenti della procedura concorsuale e, fra essi, innanzitutto, degli atti istruttori, dei verbali di determinazione dei contenuti dei questionari e dei criteri di assegnazione del punteggio, delle schede recanti lo *specimen* di correzione e quant'altro sia utile ai fini della delibazione.

È, pertanto, richiesto che codesto Ecc.mo T.a.r. disponga, ai sensi degli artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a., il deposito di tutta la documentazione suindicata, in base alla quale i provvedimenti gravati sono stati emanati e di quanto altro ritenga necessario, nel termine e nei modi opportuni.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

anche PROVVISORIE EX ART. 56 DEL D.LGS N. 104/2010

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di gravame. Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché la formulazione del quesito numero 5 e la ritenuta illegittima/erroneità della risposta data dal concorrente, comporta l'esclusione dalla graduatoria degli ammessi alla prova orale che deve essere a breve formata, nonché l'esclusione dallo svolgimento della prova orale che si terrà, presumibilmente, nel mese di settembre; pertanto, nel caso in cui il dott. Orlando dovesse suo malgrado essere escluso dagli orali che saranno effettuati, ciò comporterà che, in caso di scioglimento della commissione esaminatrice, questi sarà nell'impossibilità di sostenere l'esame. Infatti, lo si ripete, la rettifica del punteggio, come indicato nei precedenti punti, lo porterebbe, di diritto, ad accedere alla successiva prova orale.

Inoltre, il permanere del risultato di mancato superamento della prova scritta e l'alea del giudizio, non consentirebbe al ricorrente di potere adeguatamente prepararsi ad affrontare la prova orale, attesa la sua attuale condizione di non ammesso.

Pertanto, si chiede all'adita Autorità giudiziaria di disporre ogni opportuno provvedimento cautelare, **anche monocratico e inaudita altera parte, nelle more della fissazione della prima udienza utile per la trattazione dell'istanza cautelare, volto all'ammissione con riserva del ricorrente alla fase successiva** e in ogni caso al fine consentire all'Orlando di effettuare l'esame orale in attesa della decisione dell'On.le Tribunale adito, oppure che miri a sospendere il provvedimento di pubblicazione della graduatoria in attesa della decisione richiesta.

P.Q.M.

il dott. Antonio Orlando, come rappresentato e difeso, così conclude:

Voglia l'Ill.mo T.A.R. Lazio-Roma

- 1) **riesaminare il punteggio** attribuito alla prova scritta nel senso indicato in ricorso, con conseguente **rivalutazione della prova e ammissione**, anche con riserva e/o insovrannumero **del dott. Antonio Orlando alle successive fasi** (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, ordinanza cautelare n. 812 del 22.04.2020);
- 2) **accogliere il presente ricorso, in uno all'istanza cautelare**, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Per ragioni di economia processuale si fa presente che presso codesto TAR Lazio, è pendente il ricorso N. 9401/2023 Reg. Ric e N. 3440/2023 REG.PROV.CAU., proposto dal dott. Di Matteo, avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento dell'erroneità del medesimo quesito di cui al presente ricorso e la conseguente illegittimità dell'esclusione dalla prova orale del ricorrente, nonché la richiesta delle medesima tutela cautelare qui invocata, rispetto al quale, con provvedimento del 30.06.2023 il Presidente, dott.ssa Rita Tricarico, ha fissato la **camera di consiglio del 26 luglio 2023 per la trattazione collegiale.**

Per tale ragione chiede di valutare l'opportunità di disporre la trattazione congiunta con il predetto procedimento.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

ALLEGA:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Istanza di annullamento in autotutela con prova notificata;
- 3) Prova scritta dott. Antonio Orlando;
- 4) Parere Prof. Avv. Roberto Rosapepe.

Salerno, 19.7.2023

Avv. Nicola Pepe